



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[C CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 307 del 16 Giugno 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'avv. Flavio LORUSSO (rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 giugno 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

A seguito della comunicazione di conclusioni delle indagini del 10.4.2025, ritualmente notificata dalla Procura Federale al sig. Cordoba Mena Cristian Andres ed alla A.S.D. Capo di Leuca, quest'ultima ha chiesto al Procuratore Federale di convenire l'applicazione di una sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 126 C.G.S.. Tale richiesta è stata accolta e ratificata, con nota prot. n. 3151 del 5.5.2025.

Con successivo atto n. 28295/612pfi24-25/PM/RM, la Procura Federale ha deferito il tesserato CORDOBA Mena Cristian Andres, per rispondere *"della violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40 comma 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 15.11.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Capo di Leuca, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere".*

* * * * *

Con il medesimo atto, la Procura Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato.

All'udienza dibattimentale, fissata per il 9.06.2025, compariva per la Procura Federale l'avv. Raffaele DI PONZIO, il quale chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate a carico del calciatore CORDOBA Mena Cristian Andres, da scontarsi nel campionato di competenza.

Nessuno era presente per il tesserato.

Il deferimento va accolto.

Ed infatti, dall'esame della documentazione allegata è emerso, in modo inequivoco, che il tesserato CORDOBA Mena Cristian Andres ha commesso la violazione contestatagli: in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D Capo di Leuca il detto calciatore, in data 15.11.2024, sottoscriveva dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. Tale dichiarazione, tuttavia, veniva smentita dalla comunicazione inviata dalla Federazione Paraguaiana in data 27.12.2024 - che ha attestato l'avvenuto tesseramento del calciatore presso la società Club 29 de Junio, alla medesima affiliata.

Non vi sono dubbi, pertanto, sulla sussistenza della violazione allo stesso contestata: questo Collegio condivide la dosimetria sanzionatoria proposta dalla Procura Federale Interregionale, peraltro già applicata in occasione di analoghi e precedenti deferimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito reclamo in esame

DELIBERA

di comminare al calciatore CORDOBA Mena Cristian Andres la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Giugno 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Giugno 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

- a) **deferimento n. 28541/515 pfi 24-25/PM/fi a carico della società A.S.D. Supersano e del tesserato De Vitis Gessica Antonia.**

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Supersano la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 e l'ammenda di € 600,00;
- 2) di dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti del tesserato De Vitis Gessica Antonia.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Giugno 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Giugno 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

- a) deferimento n. 27754/611 pfi 24-25/PM/mf a carico della società A.S.D. Supersano.

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Supersano l'ammenda di € 1.000,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Giugno 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/6/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci